

# COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

# Provincia di Agrigento DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# Numero 13 Del 29-04-2021

**COPIA** 

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** 

Oggetto: Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria Comunale tra il Comune di San Giovanni Gemini ed il Comune di Alessandria della Rocca

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00** e seguenti, nella Sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.08.1992 n° 7 e s.m.i., in sessione e partecipata in Prima convocazione in seduta Pubblica, ai consiglieri a norma dell'art. 19 dello statuto Comunale, risultano all'appello nominale:

Perzia Patrizia   P
1 CIZIU I ULIIZIU
Guastella Giuseppe P
Puglia Alessandro P
Aliotta Pasquale P
Tamburello Antonino P

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 1.

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Mangione Salvatore** in qualità di Presidente del Consiglio, partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Scibetta Antonella.** 

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell' OO.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Greco Mariella Perzia Patrizia Tamburello Antonino

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- L'art.30 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 secondo cui gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati;
- L'art.98, comma 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n.267, secondo cui i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- L'art.10, comma 2 del D.P.R. 4 dicembre1997 n.465, secondo cui le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- L'art.7, comma 31 ter, del D.L.31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno, conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa agenzia;
- La Deliberazione n.270/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata;
- La Deliberazione n.150/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata;
- La deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 113 del 02/05/2001 di interpretazione della delibera del 15 luglio n.150/99;

Preso atto che la convenzione è un accordo organizzativo con il quale gli Enti Locali fanno fronte ad esigenze di collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell'esercizio di funzioni, servizi ed attività;

Considerato che la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie;

Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2020, n.8 che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale "la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art.98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati";

Visto l'art.2, commi 1, 2 e 3 del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale e provinciale", a mente del quale: "1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art.16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 2. La nomina del segretario è disposta dal Sindaco del Comune, o dal Presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila. 3. Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art.98, comma 3, dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot. n.14449 in data 01/12/2020, avente per oggetto "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020";

Preso atto che i Comuni di San Giovanni Gemini e Alessandria della Rocca, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Rilevato che, al 31 dicembre 2020, il Comune di San Giovanni Gemini, conta una popolazione residente di 7746 abitanti ed il Comune di Alessandria della Rocca conta una popolazione di 2684 abitanti;

Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art.111 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

Considerato che, sulla base di dati oggettivi (consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei due Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

Stabilito pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di San Giovanni Gemini e Alessandria della Rocca verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario Comunale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune, secondo le disposizioni contenute nella allegata convenzione (Allegato A);

Dato atto quindi che ai sensi dell'art.97 del D.lgs. n.267/2000 e smi ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai sensi del successivo art.98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia;

Considerata la volontà dei Sindaci del Comune di San Giovanni Gemini e Alessandria della Rocca di gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

Ritenuto pertanto ricorrere al sistema del convenzionamento per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, alla luce delle intese intercorse tra i Sindaci interessati;

Fatto presente che è stato predisposto apposito schema di convenzione per la gestione associata in oggetto, composto di n.7 articoli, (Allegato A) che indica tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato art.10 D.P.R. 04/12/1997 n.465 ed assegna al comune di San Giovanni Gemini il ruolo di Comune capo convenzione;

Che nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata;

Che il titolare della segreteria del Comune di San Giovanni Gemini è la dott.ssa Antonella Scibetta;

Che la Segreteria del Comune di Alessandria della Rocca è vacante ed attualmente coperta a scavalco dalla dott.ssa Antonella Scibetta;

Ritenuto l'allegato schema di convenzione meritevole di approvazione

#### **PROPONE**

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale;

Di Approvare la convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del Segretario Comunale tra i Comuni di San Giovanni Gemini (Ag) e Alessandria della Rocca (Ag), ai sensi del combinato disposto degli artt.30 e 98, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. 465/1997.

Di dare atto che lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), precisandosi che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del Segretario Comunale, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di San Giovanni Gemini (Ente capofila):60%

Comune di Alessandria della Rocca:40%.

Di dare atto che la nuova convenzione di segreteria scadrà il 120 giorno successivo alla fine del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di San Giovanni Gemini (Ag), Ente capo fila, salvo successivo rinnovo da adottarsi, stessa procedura.

Di dare atto che il Comune di San Giovanni Gemini provvederà all'inoltro alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo – ex Agenzia Autonoma per la gestione Albo dei Segretari C/li.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Proponente F.to Bubello Giovanna

#### PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 22-04-2021

## IL RESPONSABILE DEL I SERVIZIO

F.to Antonella Scibetta

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 22-04-2021

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Grazia Frisco

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, 22-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Grazia Frisco

Il Presidente del Consiglio C/le, introduce il tredicesimo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria Comunale tra il Comune di San Giovanni Gemini ed il Comune di Alessandria della Rocca" precisando che la proposta è munita di tutti i pareri.

Nessuno prende la parola;

Il Presidente mette ai voti la proposta e

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta; Visti i pareri di regolarità del tecnico e contabile; Visto l'O.A.EE.LL; Visto il D.lgs. 267/2000; Visto il Regolamento del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

# PRESENTI e VOTANTI N. 11;

Con votazione unanime e favorevole, accertata e proclamata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori

#### **DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria Comunale tra il Comune di San Giovanni Gemini ed il Comune di Alessandria della Rocca";

Con votazione separata, unanime e favorevole

# PRESENTI E VOTANTI N. 11;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Il Consigliere Anziano **F.to Greco Mariella** 

Il Presidente F.to Mangione Salvatore Il Segretario Comunale **F.to Scibetta Antonella** 

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio on line il 30-04-2021 fino al 15-05-2021 al n° 612 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della Pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2021 al 15-05-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Scibetta Antonella

#### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Dalla Residenza Comunale, Lì, 29-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Scibetta Antonella